



COMUNE DI TORGIANO

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
1/04/2022 – 31/12/2027**

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Art. 4 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

Art. 6 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ANAGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 7 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Art. 8- TARIFFE E CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Art. 9 - REFERENTE E REPERIBILITÀ

Art. 10 - RAPPORTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA CON L'UTENZA

Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RISPETTO AL PROPRIO PERSONALE

Art. 12 - GARANZIE

Art. 13 - ASSICURAZIONI

Art. 14 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO

Art. 15 - PENALI

Art. 16 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Art.17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

Art. 20 - DESIGNAZIONE DEL CONCESSIONARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Art. 21 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Art. 24 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva delle cappelle, tombe e cellette ossario e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri del Comune di Torgiano (di seguito tombe). L'attività avrà per oggetto la fornitura di energia elettrica, l'allaccio, l'accensione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione delle lampadine, la sistemazione o il rifacimento di parti di linee elettriche danneggiate, dell'impianto elettrico a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati e in qualsiasi punto dei cimiteri, l'illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia dei cimiteri comunali del Capoluogo, di Brufa e di Pontenuovo nel rispetto delle norme tutte vigenti in materia di gestione di impianti di illuminazione votiva, delle norme tecniche in vigore e quelle che dovessero essere emanate nel corso della concessione, del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Torgiano e delle condizioni fissate dal presente capitolato.

Il servizio oggetto di concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.158 del 16/12/2021, nel rispetto delle norme tutte vigenti in materia di gestione di impianti di illuminazione votiva e delle condizioni fissate dal presente capitolato.

La Concessione si intende estesa anche agli ampliamenti che saranno realizzati nei cimiteri sopra indicati ed anche nel caso di costruzioni di nuovi cimiteri, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara per l'ampliamento della concessione laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge.

La ditta concessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali lavori di predisposizione dell'impianto elettrico per nuovi siti e/o di completamento necessari all'allaccio, accensione e gestione dell'impianto elettrico, compreso l'estensione dell'impianto fino all'allaccio delle lampada votiva e ogni altro onere per poter eseguire l'allacciamento degli utenti al servizio.

Al termine della concessione tutti gli impianti, anche quelli realizzati durante la vigenza della presente concessione, le anagrafiche degli utenti distinti per i cimiteri civici, rimangono di proprietà dell'Amministrazione senza che nulla sia dovuto al Concessionario nè lo stesso potrà pretendere alcun indennizzo.

Il concessionario dovrà in specifico eseguire le seguenti prestazioni:

- a) l'onere dell'allacciamento principale alla rete urbana, la relativa intestazione del contatore ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione votiva per tutta la durata della concessione nonché l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione.
- b) fornitura di energia elettrica a sua totale cura e spese a chiunque ne faccia richiesta per l'uso di illuminazione delle lampade votive, 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore per fatti indipendenti dal concessionario da constatarsi e riconoscersi da parte del comune;
- c) realizzazione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti entro 10 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti;

d) sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in concessione a cura e spese del concessionario (esclusi gli interventi straordinari da effettuarsi a seguito di gravi atti vandalici), con obbligo della messa in sicurezza di quelli obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia e con l'obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità se dovute; in particolare dovrà essere garantito il mantenimento in piena efficienza degli impianti oggetto della presente concessione ed eventualmente il ripristino di quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, sostituendo, a proprie spese, tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade, ecc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade in modo da garantire il funzionamento ininterrotto delle lampade votive;

e) ricambio lampade a Led e sostituzione di quelle non funzionanti, entro 5 gg dalla segnalazione;

f) applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti spostamenti e distacchi delle utenze;

g) relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dal Concessionario, fatto salvo quanto previsto dalle norme del presente capitolato in ordine a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del concessionario.

Gli impianti esistenti sono consegnati alla concessionaria nello stato di fatto e la stessa dovrà impegnarsi a mantenerli in efficienza sino al termine della concessione.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dal 1 aprile 2022 e comunque dalla data di stipula del contratto, fino al 31/12/2027.

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare l'inizio delle prestazioni oggetto della presente concessione nelle more della stipula del contratto e della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo per il concessionario è dato unicamente dalla riscossione diretta dei canoni di utenza dovuti dai cittadini per il servizio di lampade votive stabilito in € 10,88 oltre IVA annuo e del corrispettivo per il nuovo allaccio stabilito in € 15,09 oltre IVA.

I canoni di utenza e le tariffe di allaccio sono stabiliti dal Comune di Torgiano con D.G.C. n. 158 del 16/12/2021. Le tariffe potranno oggetto di variazione biennale trascorsi i primi 2 anni dalla concessione, previa formale richiesta da parte della Ditta Concessionaria, da inoltrare a mezzo raccomandata a.r., entro ogni 31 gennaio, in base all'indice Istat FOI. L'applicazione dell'adeguamento delle tariffe di Utenza avverrà, in mancanza di eccezioni da parte del Comune di Torgiano, dopo trenta giorni dalla data della richiesta.

Il valore **annuale** della concessione è stato stimato nel seguente modo:

- numero di lampade votive attive al 30.09.2021 che risultano essere in numero totale di 2.354, suddivise nei tre cimiteri comunali del Capoluogo, di Brufa e Pontenuovo moltiplicato per il costo della tariffa del canone annuo di utenza di € 10,88 oltre IVA = € 25.611,52 oltre IVA;
- numero stimato di nuovi allacci annui data dalla media degli ultimi tre anni n. 82 moltiplicato per la tariffa di allaccio di € 15,09 oltre IVA = € 1.237,38 oltre IVA;

Il valore annuale della concessione è pertanto di € 26.848,90 al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016, il valore stimato della concessione per tutta la durata contrattuale è pari ad € **154.381,18** (centocinquantaquattromilatrecentoottantuno,18) al netto di IVA.

Il servizio non prevede rischi inferenziali e, pertanto, i costi degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).

Il costo della manodopera è stato stimato in 1.860,00 annuali, (€ 1.395,00 per il 2022), per un totale complessivo, per tutta la durata della concessione, di € 10.695,00.

Il concessionario, entro e non oltre il 30 aprile, corrisponderà al Comune, quale aggio a titolo di noleggio impianti e per tutta la durata della concessione, un corrispettivo annuo di concessione, per ogni lampada regolarmente in esercizio all'interno dei cimiteri comunali, censite alla data 31 dicembre di ogni anno di concessione, nella misura che sarà offerta in sede di gara e comunque in aumento sull'importo posto a base di gara pari ad € **7,80** per lampada al netto dell'I.V.A.

Il corrispettivo annuo offerto in sede di gara sarà fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione.

Per l'anno 2022 il concessionario, a fronte dell'incameramento dei canoni di utenza per tutto l'anno, dovrà corrispondere al Comune di Torgiano la quota parte dei canoni di utenza corrispondente al numero dei mesi per i quali non ha eseguito la gestione (1/12 ogni mese). Conseguentemente il corrispettivo annuo a titolo di aggio offerto in sede di gara dovuto dal concessionario al Comune sarà ridotto proporzionalmente ai mesi per i quali non ha eseguito la gestione.

Art. 4 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario prende in carico, dalla data di consegna del servizio, l'impianto d'illuminazione delle lampade votive dei cimiteri comunali del Capoluogo, di Brufa e di Pontenuovo. Costituiscono parte essenziale degli impianti tutte le componenti indispensabili a fornire energia elettrica e il servizio di illuminazione votiva, e cioè cabine di trasformazione, centraline, quadri, trasformatori, circuiti primari e secondari, portalampe, lampade a LED a basso consumo e ogni altro componente.

Il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

Il Concessionario dovrà accertarsi che lo stesso sia realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Il Concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tale impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali adeguamenti alla normativa in materia di impianti di

illuminazione votiva e di sicurezza, a miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Torgiano alcun compenso o indennità. Il concessionario, inoltre, dovrà, a sue spese, ripristinare l'impianto in caso di danni naturali, vandalici o derivanti da qualsiasi altra causa, senza potersi rivalere sull'Ente concedente.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

Il concessionario dovrà curare, attraverso un controllo periodico degli impianti, la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive oggetto di concessione. Dovrà provvedere alla sostituzione delle lampade bruciate e alla realizzazione dell'impianto di nuovo allacciamento costituito dalla derivazione dalla linea principale, dal portalampade e dalla lampadina, qualsiasi accessorio artistico o decorativo resta a carico del richiedente. In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi del guasto.

Le lampadine non funzionanti devono essere immediatamente sostituite o manutentate a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento o del guasto.

Gli allacciamenti di nuove utenze devono essere effettuati entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.

L'ingiustificato ritardo costituisce uno dei casi di penalità per irregolarità del servizio di cui all'articolo 15.

Inoltre in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia alla ditta concessionaria, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva.

Art. 6 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ANAGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Al momento della stipula del contratto o della consegna del servizio, se antecedente, il Comune di Torgiano consegnerà al Concessionario l'anagrafica delle lampade votive dei cimiteri oggetto di concessione.

Il Concessionario dovrà provvedere a tenere aggiornata costantemente l'anagrafica cimiteriale e comunque ogni qualvolta avvengano delle variazioni alla medesima in ragione del cambio indirizzo, cambio intestazione, attivazioni e disattivazioni.

Dovrà altresì fornire all'Amministrazione comunale appaltante entro il 31 gennaio di ogni anno, l'intera anagrafica unitamente all'elenco completo degli allacci e dei distacchi eseguiti nel corso dell'anno precedente (compreso il 2022) con estremi anagrafici correlati, ovvero per ciascuna lampada – data di attivazione – posizione all'interno del cimitero – nome e cognome defunti di riferimento – nome e cognome dell'utente pagante.

L'ingiustificato ritardo costituisce uno dei casi di penalità per irregolarità del servizio di cui all'articolo 15.

Art. 7 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

È fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla titolarità del servizio ceduto in concessione. Personale non autorizzato dalla Concessionaria non potrà assolutamente intervenire sull'impianto.

Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.

L'Ufficio Tecnico Comunale si impegna ad avvertire la Ditta concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, in particolare scavi per modifiche e/o ampliamenti, onde evitare possibili danni all'impianto.

L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere nei contratti di appalto relativi ai lavori di costruzione (o ricostruzione) di nuovi loculi e ossari, o di ampliamento dei cimiteri, l'obbligo da parte della Ditta appaltatrice di contattare anticipatamente l'inizio dei lavori e cooperare con la Ditta Concessionaria (che emetterà le specifiche direttive) al fine di realizzare una perfetta predisposizione per l'impianto di illuminazione votiva.

Art. 8 - TARIFFE E CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Alla Ditta Concessionaria competono, oltre all'incameramento delle tariffe di cui all'art. 3, i rimborsi per le sole spese sostenute per l'invio del bollettino (utile al pagamento dell'abbonamento) all'indirizzo indicato dall'Abbonato. Tale rimborso (da addebitare all'Utente in bolletta) non potrà in ogni caso superare l'importo forfettario di € 1,00, comprensivo di IVA per ogni invio e tale dovrà rimanere per tutta la durata del contratto.

Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.

È fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

Chiunque voglia usufruire del servizio di illuminazione nei Cimiteri dovrà farne domanda alla Ditta concessionaria.

La durata dell'abbonamento di ciascun Utente per la fornitura del servizio va dal 1 gennaio sino al 31/12 di ciascun anno. In caso di nuova attivazione eseguita nel corso dell'anno, il canone sarà proporzionalmente rideterminato in base agli effettivi mesi di utilizzo.

L'abbonamento, alla sua scadenza originaria o prorogata, si intende rinnovato per tacito consenso per l'intero periodo di abbonamento pari a dodici mesi e ciò fino al termine della validità della concessione.

L'abbonato, qualora volesse cessare di usufruire del servizio, dovrà darne avviso alla Ditta Concessionaria con lettera raccomandata a/r o pec almeno 3 mesi prima della scadenza annuale: la Ditta concessionaria provvederà quanto prima al distacco della lampada ed alla messa in sicurezza dell'impianto.

Qualora l'Abbonato, per qualsiasi motivo, cessasse di usufruire del servizio prima della naturale prossima scadenza del contratto, vista anche la convenzionale forfettizzazione dell'importo, non avrà diritto a rimborsi, deduzioni, riduzioni o indennizzi.

Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese: la pulizia e la manutenzione della lampada, le riparazioni della lampada, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione, l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.

Gli impianti di illuminazione delle tombe, e quanto con ciò connesso, dovranno essere interamente ed esclusivamente eseguiti dalla Ditta Concessionaria.

L'Abbonato non potrà eseguire o far eseguire modifiche o allacciamenti di sorta all'impianto costruito o mantenuto dalla Ditta Concessionaria o altro connesso impianto esistente, senza avvalersi dell'opera della concessionaria stessa. Per qualunque modifica all'impianto, o a sue parti, richiesta

dall'abbonato, le spese saranno a carico dell'abbonato stesso;

Il Concessionario dovrà provvedere già al momento della presa in carico del servizio a mantenere in essere le lampade esistenti all'interno di tutti i Cimiteri del Comune di Torgiano e pertanto non potrà essere richiesto agli utenti alcun nuovo contributo fisso di impianto allaccio o quant'altro. Solo dopo l'emissione e spedizione delle bollette di servizio agli utenti, si potrà procedere in caso di mancato pagamento alla disattivazione della lampada votiva risultante non pagata.

Qualunque Abbonato non potrà riottenere il servizio o rinnovare l'abbonamento se non avrà preventivamente versato integralmente quanto spetta alla Ditta Concessionaria per debiti pregressi e non soddisfatti a carico dello stesso o del punto luce da riattivare.

Art. 9 - REFERENTE E REPERIBILITÀ

Il concessionario dovrà nominare un referente, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'azienda.

Il concessionario dovrà comunque essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura del cimitero. A tal fine il concessionario dovrà comunicare un recapito telefonico e fax a cui gli utenti e l'Amministrazione Comunale potranno rivolgersi in modo da garantire la tempestività degli interventi.

Art. 10 - RAPPORTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA CON L'UTENZA

L'Impresa concessionaria del servizio, dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, la reperibilità telefonica nei confronti degli utenti tramite un proprio operatore e a tal fine esporrà, in luogo ben visibile al pubblico, presso i cimiteri comunali, il relativo numero di telefono cui gli utenti potranno rivolgersi; il numero telefonico e il nominativo dell'operatore dovrà essere comunicato anche al Comune.

I rapporti con l'utenza dovranno assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti. In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso i cimiteri comunali, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:

- le modalità gestionali
- le tariffe
- le modalità di pagamento ed i relativi tempi
- le conseguenze del mancato pagamento
- le modalità di intervento ed i relativi tempi
- i propri recapiti, completi di numero telefonico e fax
- il nome del referente autorizzato a fornire informazioni
- il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di intervento
- messa a disposizione di un conto corrente postale per la riscossione del canone e del contributo di allacciamento, intestato al concessionario;
- gestione dei pagamenti on line e SEPA (ex RID);

Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RISPETTO AL PROPRIO PERSONALE

Il concessionario è obbligato ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata della concessione e le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile del Procedimento richiederà d'ufficio il DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi. Qualora

l'impresa risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

In particolare:

- disposizioni in materia di sicurezza: al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo all'affidataria di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si impegna a redigere e produrre il piano della sicurezza del lavoro e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Resta a carico del Concessionario la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente contratto, quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico dell'affidataria.

Il Concessionario deve predisporre e far affiggere, a proprie spese, cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze dipendenti sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà indossare indumento di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposto. Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

L'Amministrazione richiederà l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.

Il concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.

Il Concessionario è tenuto a depositare presso l'ufficio tecnico comunale, settore lavori pubblici, gli elaborati esecutivi (planimetrie, schemi elettrici) degli impianti realizzati e di quelli sottoposti a interventi di trasformazione, modifica o ampliamento;

Art. 12 - GARANZIE

GARANZIA PROVVISORIA

Agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice pari all'1% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € € 1.543,81 ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

La richiesta della garanzia provvisoria è motivata dalla tipologia del contratto in quanto trattasi di concessione ove il concessionario è tenuto ad assumersi il rischio di gestione, dato nello specifico dal rischio di insolvenza da parte dell'utenza, aumento del costo dei materiali e del personale, ecc.

Ciò a garanzia della serietà delle offerte e della stipula del contratto, presentati da concorrenti che abbiano ben valutato le condizioni di contratto e i rischi connessi.

In sede di offerta è inoltre richiesta una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, al momento della stipulazione del relativo contratto di concessione, è obbligato a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" pari al 10% del valore della Concessione, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016.

La garanzia definitiva, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente e la risarcibilità del maggior danno rispetto all'importo prestato.

L'impresa aggiudicatrice potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicatrice, prelevandone l'importo dalle integrazioni previste a carico del Comune.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 13 - ASSICURAZIONI

La concessionaria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di Torgiano, che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale delle imprese che costituiscono il concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.

La concessionaria si impegna a stipulare con primaria Compagnia, polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei

terzi deve essere compreso il Comune di Torgiano nella sua qualità di committente. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a 2.500.000,00 unico per R.C.T. e per R.C.O. devono essere previste le seguenti estensione di garanzia: danni da interruzione di esercizio, danni da polvere, RC personale dei dipendenti e delle persone che partecipano all'attività, responsabilità dei concessionari e imprese affidatarie di servizi connessi e loro dipendenti. La garanzia R.C.O. deve essere a tutela dei dipendenti delle imprese che costituiscono il concessionario.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo di durata della concessione.

Il Concessionario. s'impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Copia della polizza deve essere consegnata entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione della concessione e comunque prima dell'inizio effettivo del servizio, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

Art. 14 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO

Tutte le spese relative al servizio non espressamente previste nel presente capitolato si intendono interamente a carico del Concessionario. Il Comune resta completamente sollevato da qualsiasi onere. Sono inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

Art. 15 – PENALI

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nel presenta capitolato e negli atti di gara il Comune di Torgiano provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. L'Impresa concessionaria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune di Torgiano, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

- Sostituzione delle lampadine non funzionanti regolarmente richiesta dall'Utenza alla Ditta Concessionaria e non attivata tempestivamente (a seguito di comprovato accertamento da parte del personale comunale preposto al controllo): € 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ritardo per ogni lampada;
- Allacciamenti di nuove utenze oltre il termine previsto dalla data di versamento da parte dell'utenza della relativa tariffa: € 10 per ogni giorno di ritardo e per ciascun allacciamento;
- Mancato adempimento agli obblighi relativi alla consegna dell'anagrafica aggiornata degli allacci entro il termine previsto all'art. 6: € 10 per ogni giorno di ritardo;
- Inadempienza accertata alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tale da pregiudicare il funzionamento delle lampade: fino ad € 1.000,00 in relazione alla gravità della inadempienza;
- Ritardo nell'esecuzione dei lavori di messa a norma degli impianti ovvero nella realizzazione di nuove derivazioni in caso di ampliamenti: fino ad € 1.000,00 in relazione alla gravità della inadempienza;
- Interruzione del funzionamento, non dovuta a cause di forza maggiore, di tutto l'impianto, per la mancata riattivazione del medesimo entro 36 ore: € 30,00 (trenta/00) al giorno.
- Ogni altra irregolarità che determini il mancato funzionamento dell'impianto: fino ad € 1.000,00 in relazione alla gravità della inadempienza;

Le suddette somme a titolo di penale verranno versate alla Tesoreria Comunale unitamente al corrispettivo annuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente; l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'impresa si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, della legge sopra indicata. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dalla Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il Concessionario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Comune, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Concessionario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Comune. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporta, ai sensi della legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

Art.17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di cedere, totalmente o parzialmente il presente contratto. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà effettuare adeguata comunicazione al Comune che dovrà procedere alla verifica che il subentrante risulti in possesso di tutti i requisiti di aggiudicazione ai sensi di legge.

Per il subappalto si applica l'art. 174 del D.lgs. 50/2016.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà del Comune risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) qualora il Concessionario non inizi l'esecuzione della prestazione oggetto della presente concessione alla data fissata dal Comune
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- d) concessione abusiva in subappalto, totale o parziale, dei servizi.
- e) grave inadempimento o frode dell'impresa atto a compromettere il risultato del servizio;
- f) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- g) avvenuta applicazione di tre sanzioni nell'arco di un trimestre.

In tale ipotesi il Comune di Torgiano procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al concessionario assegnandogli il termine di quindici giorni naturali e consecutivi (ovvero 24 ore per le contestazioni ritenute dal Direttore dell'esecuzione afferenti a servizi che non possono essere ritardati), per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario a mezzo PEC.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del concessionario;
- b) in caso di non rispetto della normativa in materia di subappalto;
- c) cessione del contratto;
- d) nelle ipotesi previste dall'art. 108 del Codice dei contratti;
- e) mancato rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- g) qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- h) grave violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
- l) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- m) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- n) mancato rispetto del protocollo di legalità stipulato dal Comune di Torgiano con la Prefettura di Perugia.

Il concorrente dichiara in sede di offerta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della P.A. (D.P.R. n. 62/2013) e dal codice integrativo del Comune di Torgiano e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario concessionario in sede di gara.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune, di azioni di risarcimento per danni subiti.

Art. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Si impegna pertanto ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui viene in possesso nell'esecuzione del servizio, quali, a titolo di puro esempio, i dati dai ragazzi soggetti a dieta speciale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ponendo particolare attenzione ai dati sanitari, etico-religiosi e amministrativi.

Art. 20 - DESIGNAZIONE DEL CONCESSIONARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Relativamente a tutti i dati personali e alle informazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio, il Comune designa il Concessionario quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679); nell'applicazione della citata normativa il Concessionario dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando il Comune da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato. Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

INFORMATIVA PRIVACY- ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Torgiano, per quanto concerne i dati conferiti dall'impresa aggiudicataria ai fini del bando di gara e dell'esecuzione del contratto;
- b) Il Responsabile del Trattamento dati per il Comune di Torgiano è il Sindaco pro tempore. Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è Emanuele Florindi - mail eflorindi_dpo@eflorindi.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia

interesse ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f), del citato GDPR.

Art. 21 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 1, comma 42 della legge n. 190/2012 s.m.i., i concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione della presente concessione, devono espressamente dichiarare che presso la medesima impresa aggiudicataria non svolgono attività lavorativa o professionale, comunque denominata, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della medesima legge n. 190/2012. I predetti dipendenti, in particolare, non possono svolgere le summenzionate attività nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Tale disposizione comporta l'esclusione dalla gara e/o la decadenza dall'aggiudicazione nonché la risoluzione del contratto eventualmente stipulato tra Comune di Torgiano ed il Concessionario.

Art. 22 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e il Concessionario saranno risolte prioritariamente in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l'Autorità Giudiziaria. E' esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto di concessione, ivi comprese quelle di bollo e registrazione e i diritti di segreteria, sono a totale carico del Concessionario.

Art. 24 - OBBLIGHI CONTRATTUALI

La concessione verrà disciplinata da regolare contratto, in conformità a quanto disposto dall'art.32 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri troverà applicazione la disciplina generale vigente in materia di contratti prevista dal Codice Civile e la normativa generale vigente in materia di concessioni e di appalti pubblici di servizi di cui al d.lgs. 50/2016, nonché tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale. Il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria resterà soggetto all'obbligo di rispettare le norme regolamentari e le ordinanze municipali che possano essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione contrattuale.